



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ONERI MOTIVAZIONALI SEMPLIFICATI PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO
RELATIVO A TRIBUTI LOCALI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, sentenza del 29/7/2025, n. 5424/2025.

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Criscuolo.

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972.

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori
alla riforma tributaria del 1972 - Motivazione semplificata dell'atto
impositivo - Sufficienza - Ulteriori informazioni - Necessità - Esclusione.

Massima

In tema di tributi locali, gli oneri motivazionali per la redazione
dell'avviso di accertamento sono semplificati, con la conseguenza che è
sufficiente indicare in ciascun atto impositivo soltanto la corretta
identificazione del tributo richiesto, l'immobile gravato e i criteri di
calcolo dell'imposta.

Rif. normativi

Art. 7 della l. n. 212/2000.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 730 in data 11/1/2025 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro